

Torino, li 07/09/2016

Ai soggetti interessati

Prot. n. 7460

Oggetto: Fornitura di gas naturale per i soggetti di cui all'art. 3 della L.R. 19/2007 e s.m.i. (gara 99-2016). **CHIARIMENTI.**

Con riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto ed a riscontro delle richieste di chiarimenti pervenute, si osserva quanto segue.

In merito ai quesiti:

- 1) art. 2 comma 3 dello Schema di Convenzione. Si chiede di precisare che, ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016, le variazioni in aumento ed in diminuzione dei quantitativi oggetto della fornitura saranno consentite nel limite del +/- 20%;
- 2) art. 9, comma 1 dello Schema di Convenzione. Si chiede di estendere il termine entro il quale il fornitore potrà formulare le proprie controdeduzioni, tenuto conto di quanto previsto della Delibera AEEG n. 164/08 (c.d. TIQV), la quale prevede che i tempi massimi di risposta ad un reclamo sono pari a 40 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della richiesta;
- 3) art. 9, comma 3, dello Schema di Convenzione. Si chiede di precisare che le penali saranno pagate dal fornitore separatamente, qualora ricorrano le circostanze contrattualmente previste, senza che si dia luogo (i) alla compensazione delle stesse con quanto dovuto a titolo di corrispettivo, (ii) alla preventiva escussione della garanzia definitiva;
- 4) se possibile di voler rendere noto l'ammontare, anche approssimativo, presunto per le spese di pubblicazione che saranno a carico dell'eventuale aggiudicatario;
- 5) di poter conoscere fin d'ora se tutti i PDR, attualmente, sono serviti da un fornitore del mercato libero.

Si precisa quanto segue:

- 1) Si conferma quanto previsto dall'art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016.
- 2) La Delibera dell'AEEG non può trovare applicazione nell'ambito privatistico in cui ricadono le Parti a seguito della sottoscrizione del Contratto. Nella fattispecie non si tratta di un generico reclamo ma della violazione da parte del Fornitore di specifici obblighi contrattuali ai quali la *lex specialis* di gara ha correlato l'applicazione di penali. Il termine di

5 giorni previsto appare pertanto congruo e utile ad una tempestiva definizione della controversia generata dall'inadempimento contrattuale. Si osserva in ogni caso, al riguardo, che, come indicato all'Articolo 14, Tabella 1 – Standard specifici di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale, i termini indicati nel TIQV definiscono unicamente le tempistiche massime entro cui il fornitore è obbligato a fornire il proprio riscontro.

- 3) Si ritiene di mantenere le previsioni dello Schema di Convenzione, lasciando la facoltà alle singole Amministrazioni di procedere o meno con la compensazione crediti/debiti.
- 4) Le spese complessive di pubblicazione saranno computate a seguito della pubblicazione dell'esito di gara pertanto non è possibile rendere noto, in questa fase, l'esatto ammontare.
- 5) Tutti i soggetti elencati nell'allegato A, essendo gli attuali Enti aderenti alla Convenzione Gas in essere, sono evidentemente serviti da un fornitore del mercato libero.

In merito al quesito:

Gli atti di gara non contengono previsioni specifiche in caso di morosità delle Amministrazioni Contraenti. Considerato al riguardo che:

- l'art. 19 della Convenzione prevede che la fornitura oggetto di appalto è regolata, oltre che dalla Convenzione stessa, *"...agli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico"*, nonché *".....dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati"*;
- che il Disciplinare di Gara all'art. 18 richiama, tra l'altro, per quanto non esplicitamente detto nel bando stesso, il Codice Civile;
- che il Capitolato Tecnico nell'art. 1 Premesse e Definizioni richiama la regolazione di settore tra cui il Testo Integrato Morosità Gas;

si rappresenta quanto segue:

in caso di morosità da parte delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore procede all'applicazione della disciplina di settore di cui al Testo Integrato Morosità e Gas e della disciplina civilistica. In particolare, nel caso in cui la morosità da parte della/e Amministrazioe/i sia tale da costituire presupposto per la risoluzione del contratto di fornitura per inadempimento, il fornitore risolve il contratto di fornitura con la/le Amministrazioe/i interessata/e in applicazione della disciplina civilistica (artt. 1453e 1564) e richiede all'impresa di distribuzione le azioni previste e/o richiamate dal TIMG in relazione ai punti di riconsegna disalimentabili e/o non disalimentabili.

Chiediamo, da parte Vostra, una conferma in merito alla procedura illustrata.

Si precisa quanto segue:

Si conferma quanto previsto dalle normative vigenti.

Il Responsabile del Procedimento
Fabio BLANDIN SAVOIA
(firmato in originale)

SCR